COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE
REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI NOVARA

LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 1977, n° 56
E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

CIRCOLARE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
n° 7/LAP. 8 MAGGIO 1996

VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

CARTA DELLA ZONIZZAZIONE GEOLOGICO-TECNICA Scala 1:5.000	**TAVOLA 7B**

ARONA, APRILE 1998		***STUDIO GEOLOGICO EPIFANI*** *Via XX Settembre 73 - 28041 Arona* ☎ 0322/241531 📠 0322/246422 E-MAIL: EPIFANI@INTERCOM.IT
		DOTT. GEOL. F. EPIFANI

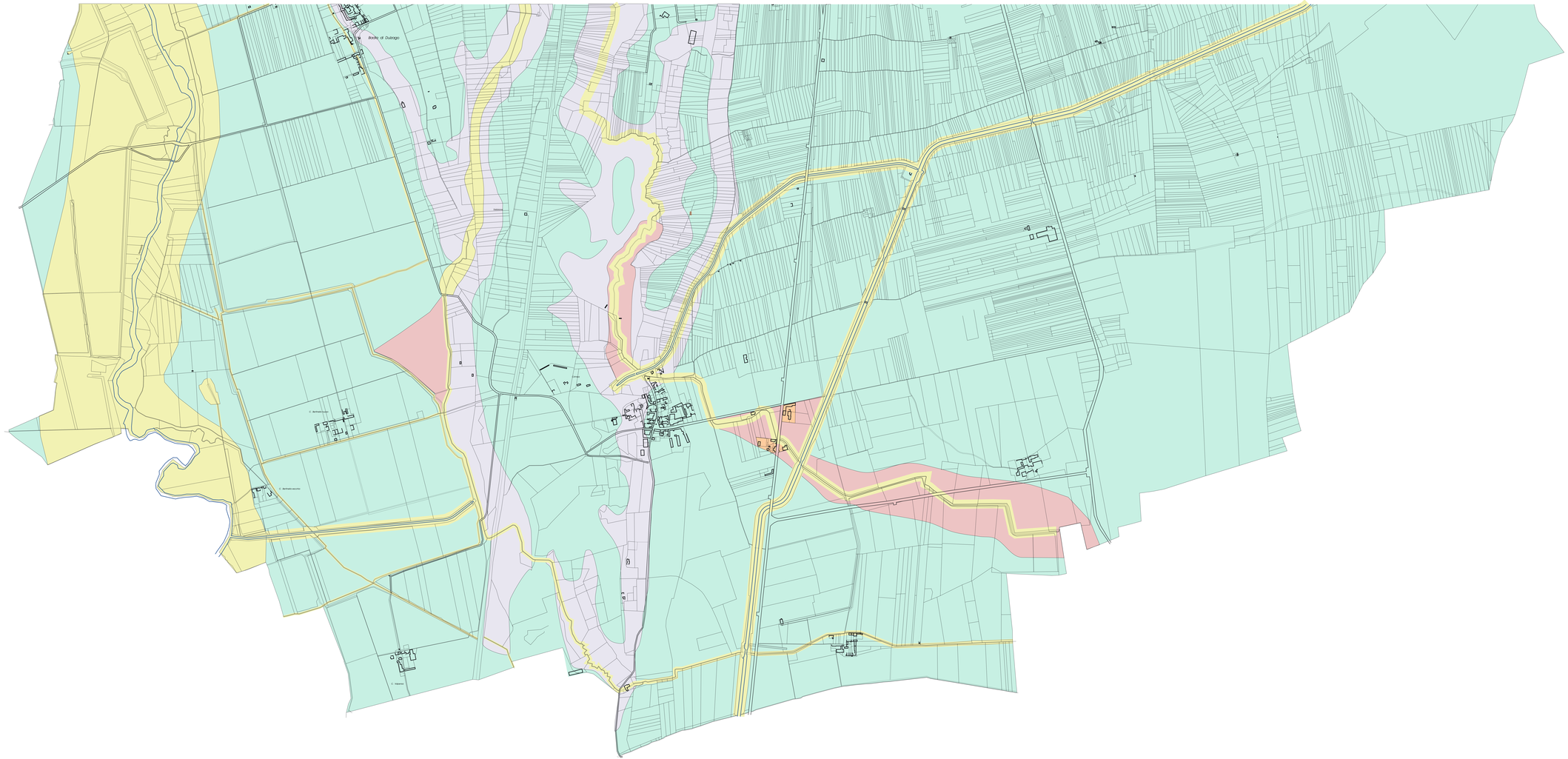

LEGENDA

CLASSE I
Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche

CLASSE II
Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici, realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio, senza che questi comportino costi elevati, che non diversamo in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità.

CLASSE III
Fascia di rispetto dei corsi d'acqua, nella quale è inibita la realizzazione di nuove edificazioni e, in generale, ogni intervento edificatorio che vada ad aumentare il carico antropico esistente e/o possa modificare in qualsiasi modo l'andamento attuale del corso d'acqua

CLASSE IIIA
Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti. (Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto indicato all'art. 31 della L.R. 56/77).

CLASSE IIIB
Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di rassetto territoriale di carattere pubblico, a tutela del patrimonio urbanistico esistente. In assenza di tali interventi di rassetto saranno consentite solo trasformazioni che non comportino aumento del carico antropico, salvo quanto specifico non altrimenti localizzabili vale quanto indicato all'art. 31 della L.R. 56/77.
Nuove opere o nuove costruzioni saranno ammesse solo a seguito dell'avvenuta eliminazione o minimizzazione della pericolosità che deve essere conseguita con l'attuazione degli interventi di rassetto, ove previsti, e/o la stesura del programma di controllo e manutenzione delle opere esistenti. Tale programma deve prevedere la sorveglianza periodica e la verifica immediata in seguito al manifestarsi di eventi alluvionali.
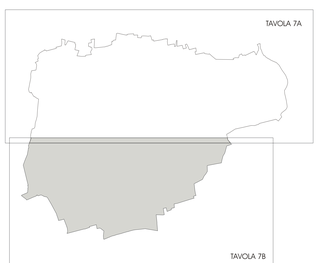
N.B. I FABBRICATI CHE EVENTUALMENTE RICADONO NELLA CLASSE DI ZONIZZAZIONE IIIA, SEBBENE NON DISTINTI GRAFICAMENTE PER CHIAREZZA DI RAPPRESENTAZIONE, DEVONO COMUNQUE RITENERSI SOGGETTI ALLE PRESCRIZIONI DELLA CLASSE DI ZONIZZAZIONE IIIB.